

LINEA GUIDA LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE

settore antincendio



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA





La presente guida – rivolta a tutti gli operatori della filiera antincendio, nonché agli utilizzatori finali – intende agevolare la comprensione di alcune basilari nozioni correlate al tema generale della gestione dei rifiuti, con un particolare occhio di riguardo ad alcune delle più ricorrenti casistiche legate alle attività di manutenzione antincendio.

Benché le informazione ivi presentate siano frutto di un accurato lavoro, l'Associazione non garantisce che tali informazioni non contengano imprecisioni o che siano completamente allineate con più aggiornate vigenti disposizioni di legge.

La guida è intesa puramente come uno strumento di supporto e non si sostituisce assolutamente alle vigenti disposizioni di legge, che rimangono il riferimento ultimo.

L'Associazione non sarà ritenuta in alcun modo responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni che seguono.

NOTA AGGIORNAMENTO 2021

Con l'edizione 2021 è stata aggiornata la Linea Guida per tener conto delle principali modifiche di interesse del settore intervenute e introdotte da:

- decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento delle Direttive UE n.2018/851 relativa ai rifiuti e n.2018/852, in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio;
- DL 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modifiche con legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- Circolare MiTE, Protocollo nr 51657 del 14 maggio 2021 recante “Chiarimenti in ordine all’applicazione di alcune importanti disposizioni normative contenute nel Dlgs 116/2020;
- Decreto direttoriale 9 agosto 2021 n. 47 recante Linee guida sulla classificazione dei rifiuti redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

NOTA AGGIORNAMENTO 2019

Con l'edizione 2019 è stato aggiornato l'appendice relativo al SISTRI, in considerazione della soppressione del sistema, introdotta con il Decreto-Legge 135/2018, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019 n.12.

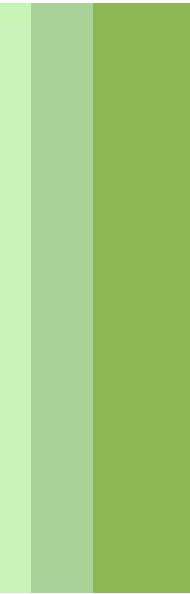
NOTA AGGIORNAMENTO 2018

Con l'edizione 2018 è stata rivista l'impostazione della guida, ristrutturandola secondo un percorso che tocca logicamente i principali passi per la gestione dei rifiuti da manutenzione.

Chiudono l'edizione 2018 una serie di schede di riepilogo di alcune delle casistiche che possono

ritrovarsi nella quotidianità lavorativa.

L'Associazione ringrazia per il prezioso supporto ricevuto per la stesura della presente linea guida ASSOAMBIENTE, l'Associazione che in FISE (Federazione Imprese di Servizi) rappresenta a livello nazionale e comunitario le imprese private che gestiscono servizi ambientali.



INDICE

1. PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

3. L’IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

3.1 L'ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI (EER)

4 ESCLUSIONE RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE PER CORRETTO SMALTIMENTO

5 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 5.1 IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- 5.2 REGISTRO DI CARICO E SCARICO
- 5.3 IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

6. IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRIMA DELLA RACCOLTA

7. L’ALBO GESTORI AMBIENTALI

8. CONSIDERAZIONI SUL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

9. LA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI GENERATI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI AZIENDA AUTORIZZATA CON REGIME SEMPLIFICATO AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

APPENDICE A – CASI PRATICI

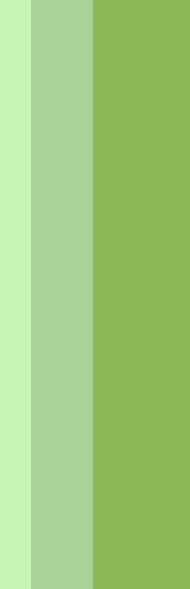
APPENDICE B – MODELLI

APPENDICE C – SISTEMI DI TRACCIABILITÁ RIFIUTI ‘RENTRI’

APPENDICE D – REGIME SANZIONATORIO



1. PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE E CIRCOLARI INTERPRETATIVE

- DIRETTIVA 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
 - DIRETTIVA (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
 - DIRETTIVA (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
 - D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (da ultimo quelle introdotte dal decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020);
 - Decreto 13 ottobre 2016, n. 264. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”;
 - Circolare MiTE, Protocollo nr 51657 del 14 maggio 2021 recante “Chiarimenti in ordine all’applicazione di alcune importanti disposizioni normative contenute nel Dlgs 116/2020”;
 - DL 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modifiche dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
 - Decreto direttoriale 9 agosto 2021 n. 47 recante Linee guida sulla classificazione dei rifiuti redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
- 

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Di seguito una sintesi delle principali definizioni di possibile interesse del settore presenti nell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/06

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;

rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06;

produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbri-chi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C Parte IV del D.lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come con-seguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B del D.lgs 152/2006, riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.lgs 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. DM 264/16)

“deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento effettuato prima della raccolta alle condizioni di cui all'art. 185-bis.

3. L'IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Le modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 852/2018 non hanno interessato la definizione di rifiuto che, già secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/1998, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 152/06, è “qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”.

In altre parole, per identificare come “rifiuto” una sostanza, un materiale o più in generale un bene risulta determinante il comportamento che il soggetto tiene o è obbligato a tenere o intende tenere.

Una volta che il soggetto si disfa (o perché ne ha l'obbligo o perché ne ha intenzione) di un bene/materiale questo diventa rifiuto e lui è il **PRODUTTORE DEL RIFIUTO**.

Il produttore di un rifiuto è, pertanto, il soggetto che, ai sensi di legge, può fornire informazioni relative ad importanti caratteristiche quali la pericolosità, la possibilità di riutilizzo o la presenza di specifiche sostanze nel rifiuto: ciò in quanto la conoscenza del processo produttivo o del ciclo di consumo che ha generato quel rifiuto è un dato imprescindibile per la sua classificazione.

Questo concetto, che trova la sua più semplice applicazione nella raccolta separata dei rifiuti urbani – laddove è il cittadino che, sulla base della semplice scelta del cassonetto, decide se avviare il rifiuto allo smaltimento o ad un processo di recupero e valorizzazione – è il principio basilare attraverso il quale un rifiuto può essere trasformato in una risorsa.

Se quindi è evidente che un rifiuto accompagnato dalle informazioni relative al processo che lo ha generato ha molte più probabilità di trasformarsi in una risorsa rispetto a un rifiuto di provenienza ignota, è altrettanto evidente che la perdita di tali informazioni costituisce un danno ambientale ed economico irreparabile.

Gli obiettivi di migliore gestione e valorizzazione dei rifiuti possono quindi essere conseguiti solo a fronte di una maggiore consapevolezza (a livello del singolo cittadino e delle piccole, medie e grandi imprese) delle problematiche e delle opportunità che caratterizzano la produzione e la gestione dei rifiuti.

3.1 L’ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI (EER)

Dopo aver individuato se trattasi di rifiuto urbano o speciale in relazione a quanto definito all’art. 184 “Classificazione”, commi 2 e 3 del D.lgs 152/2006, così come modificati dal D.Lgs. 116/2020, il successivo comma 5 prevede che “la corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (SNPA) ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente”.

Con Decreto direttoriale 9 agosto 2021 n. 47 sono state approvate le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Le Linee guida approvate sono state aggiornate per tenere conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale e sono state integrate con il paragrafo 3.5.9 intitolato “Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico–biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Tali Linee guida, che forniscono una serie di criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti, devono ritenersi ora giuridicamente vincolanti ai fini della corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore.

ALLEGATO D, parte IV D.Lgs n. 152/2006 - ELENCO DEI RIIFUTI

L’Allegato D vigente è quello introdotto dalla Legge n. 108/21 che ha ripristinato l’Allegato D alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 116/20 che necessitava di essere riallineato alle disposizioni europee.

I codici EER sono sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato: le prime due cifre individuano il “capitolo”, le seconde due il “sottocapitolo” e le ultime due lo specifico rifiuto rientrante in un determinato processo produttivo.

Nella fase di attribuzione del codice EER al rifiuto, le scelte dovranno essere dettate da criteri quali:

- la specificità – ovvero se un rifiuto può essere riconducibile a diversi codici, la scelta di attribuzione dovrà ricadere su quello che meglio lo identifica come provenienza e caratteristiche, evitando di attribuirgli per quanto possibile un codice più generico;
- la prevalenza di una singola frazione sul complesso, nel caso di un contesto di raccolta multimateriale (es: vetro ed alluminio od imballaggi). In merito a tale punto si sottolinea comunque la necessità di una ricerca della maggiore corrispondenza possibile tra la definizione del codice (per origine e caratteristiche del rifiuto) e la frazione da avviare all’impianto di destino.

Per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

1. **Identificare la fonte che genera il rifiuto** consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
2. **Se nessuno dei codici** dei capitoli da **01 a 12 o da 17 a 20 si presta** per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre **esaminare i capitoli 13, 14 e 15** per identificare il codice corretto.
3. **Se nessuno** di questi codici risulta **adeguato**, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
4. **Se** un determinato rifiuto **non è classificabile** neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il **codice 99** (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata al precedente punto 1.

Dopo aver individuato il codice EER pertinente, per verificare **se un determinato rifiuto va classificato come pericoloso**, occorre procedere nel modo seguente:

a. se il **codice EER** pertinente è **seguito da un asterisco**, i rifiuti «sono pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva» (a condizione che non siano rifiuti domestici); in questo caso, il rifiuto va considerato **pericoloso** senza la necessità di effettuare ulteriori analisi, vanno comunque individuate le caratteristiche di pericolo.

b. se lo stesso rifiuto può essere catalogato con due codici EER differenti, di cui uno con asterisco ed il secondo senza asterisco (codici “a specchio”) e quindi mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose [ossia se nella sua descrizione vengono specificamente o genericamente menzionate sostanze pericolose come elementi caratterizzanti il rifiuto stesso], esso è classificato come pericoloso [e gli va attribuito il codice con asterisco] solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più caratteristiche di pericolo (allegato I alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1357/2014).

L'accertamento qualitativo, ossia la verifica analitica dell'effettiva presenza nel rifiuto di caratteristiche di pericolo, è necessario solo per i rifiuti con “codice a specchio” al fine di attribuire o meno il codice con asterisco, e quindi la classificazione di pericoloso, solo ai rifiuti che risultino possedere, sulla base di quanto sopra evidenziato, una o più delle caratteristiche di pericolo “codificate”.

Nell'allegato I del D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, sono riportate invece le caratteristiche di pericolo dei rifiuti che consentono l'individuazione delle sostanze la cui presenza, in specifiche condizioni o quantità, determina l'attribuzione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo.

In conclusione, sono pericolosi:

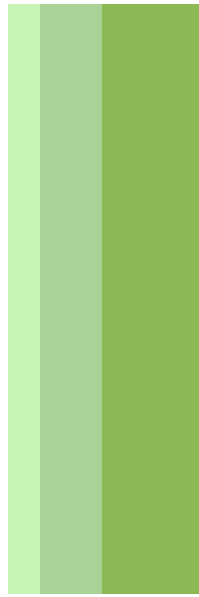
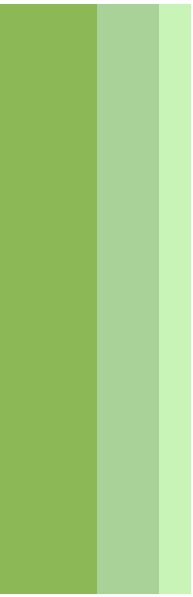
- i rifiuti (che non siano domestici) il cui codice “assoluto”, correttamente attribuito, è contrassegnato da un asterisco;
- i rifiuti (che non siano domestici) ai quali, tra i codici “a specchio” alternativi correttamente attribuiti, deve essere assegnato un codice contrassegnato da un asterisco a seguito della verificata presenza di una o più caratteristiche di pericolo;

tutti gli altri rifiuti sono non pericolosi.

Ai fini dell'attribuzione delle eventuali caratteristiche di pericolo, ai rifiuti con codice “a specchio”, con conseguente attribuzione del codice con asteri-

sco o senza e relativa classificazione, è necessario verificare se nel rifiuto vi sia la presenza di sostanze pericolose nonché, per lo più, la loro quantità in percentuale. Tale verifica viene normalmente eseguita tramite analisi chimica di laboratorio su un campione rappresentativo dell'intera massa da valutare.

Va infine ricordato che è compito e responsabilità del produttore del rifiuto classificarlo correttamente, in base ai criteri sopra richiamati, **prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione**.



4. ESCLUSIONE RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE PER CORRETTO SMALTIMENTO – Art. 188 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06

Il comma 5 dell’art. 188 reca le modalità in base alle quali, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, **la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti viene esclusa.**

Il comma, così come modificato dalla Legge n. 108/2021, recita quanto segue:

“5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché’ le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti”.

La disposizione modifica il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 116/20, eliminando la previsione del rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento e prevedendo, in capo al soggetto a cui si conferisce, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti.

Tale disciplina è comunque transitoria in quanto la regolamentazione del quadro dell’esclusione della responsabilità del produttore sarà definita nell’ambito del decreto sulla tracciabilità di cui all’art. 188-bis sulla base di quanto previsto dallo stesso comma 5 dell’art. 188.

5. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il **Formulario di identificazione dei rifiuti ed il Registro di carico e scarico** rappresentano un sistema integrato che consente, tramite riferimenti incrociati, di documentare che le attività di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto, fino al sito di destinazione si svolgano in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

Il registro di carico e scarico, integrato con il formulario, contiene tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni e costituisce la base dati per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) da presentare alle Camere di commercio territorialmente competenti.

5.1 IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (art. 193 D.Lgs 152/2006)

Il Formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti effettuato da enti o imprese. Il vigente modello di Formulario di Trasporto è quello pubblicato dal DM 145/98 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti” e **l’obbligo di durata di conservazione è di 3 anni** ai sensi del comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

- Nel formulario devono essere indicati, almeno, i seguenti dati:
- dati identificativi del produttore/ detentore
- dati identificativi del trasportatore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- modalità di trasporto, data e percorso dell’instradamento;
- dati identificativi del destinatario;
- tipologia di impianto di destinazione.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver preso in carico i rifiuti. **Una copia** del formulario deve rimanere presso **il produttore** e le altre **tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore**, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento.

Nel caso in cui il produttore non ricevesse entro **tre mesi** dal conferimento al trasportatore la IV copia del formulario controfirmata dal destinatario, do-

vrà darne comunicazione alla Provincia di competenza. Tale termine è elevato a 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere e la comunicazione deve essere inoltrata alla Regione o alla Provincia autonoma.

RESTITUZIONE IV COPIA del FORMULARIO VIA PEC

La disciplina oggi vigente prevede che la **trasmissione della quarta copia possa essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore** (comma 4).

Con la Circ n. 51657 del 14 maggio 2021 il MiTE, in merito alla trasmissione della IV copia del formulario dal trasportatore al produttore, precisa che:

- l'invio per mezzo PEC è alternativo all'invio del documento cartaceo per posta ordinaria e non può considerarsi equivalente un invio mediante posta elettronica non certificata. In caso di invio per mezzo PEC, l'invio dell'originale è opzionale, purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale. In ogni caso, sia le copie trasmesse via PEC che gli originali devono essere conservate tre anni;
- il documento che viene trasmesso deve essere una copia del documento originario cartaceo ottenuta attraverso un qualsiasi processo di duplicazione (in genere scannerizzazione); non è necessario sia copia autenticata;

la norma non richiede che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmata digitalmente. È altresì possibile, TRANSITORIAMENTE e cioè nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1 ("Sistema di tracciabilità dei rifiuti), **in alternativa alle modalità di vidimazione del formulario cartaceo, la possibilità di acquisizione dei FIR attraverso un'apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio** che consente di scaricare format identificati da un numero univoco (VI.VI.FIR - comma 5).

VI.VI.FIR. – VIDIMAZIONE VIRTUALE FORMULARIO DI TRASPORTO

È on line dai primi giorni di marzo il **VI.VI.FIR, il nuovo applicativo gratuito per la vidimazione virtuale dei formulari di identificazione dei rifiuti** che permette a imprese ed Enti, previa registrazione, la possibilità di acquisire autonomamente il FIR in formato conforme a quello attuale, tramite l'apposita applicazione messa a disposizione dalle Camere di Commercio.

La semplificazione è stata introdotta dall'articolo dall'art. 193 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, e rappresenta un **sistema alternativo alle usuali e note modalità di vidimazione che, comunque, restano sempre vigenti e applicabili (vedi di seguito, stesso paragrafo).**

Per l'utilizzo del VI.VI.FIR. è necessario accedere al **portale** www.vivifir.ecocamere.it e autenticarsi tramite **identità digitale** (CNS, SPID, CIE) specificando l'impresa per conto della quale si intende operare. La **prima registrazione** deve essere effettuata da **un rappresentante dell'organizzazione**, il quale potrà autorizzare altri delegati ad operare per conto dell'azienda. Il servizio consente:

- di generare e scaricare singoli formulari in formato PDF, numerati e vidimati virtualmente;
- di collegare i propri gestionali (se opportunamente predisposti), che potranno ottenere la vidimazione virtuale dei formulari ed apporla, tramite QR, ai formulari generati dal gestionale stesso.

Il formulario, come previsto dal dettato normativo contenuto nel comma 5 del D.Lgs.n. 152/06, **dovrà essere stampato in duplice copia** e compilato con le già note informazioni richieste. **Le due copie originali** rimarranno **una al produttore e l'altra al destinatario finale**, mentre il **trasportatore** e gli altri soggetti coinvolti riceveranno una **fotocopia** attestante la movimentazione del rifiuto.

È necessario **emettere un formulario:**

- **per ogni tipologia** di rifiuto trasportato;
- per ogni produttore/detentore.

La sosta durante il trasporto (ai sensi dell'art. 193, comma 15, D.Lgs. 152/2006) **non si configura come stoccaggio (che deve essere invece autorizzato) nei seguenti casi:**

- per gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto;
- per le operazioni di trasbordo.

La sosta durante il trasporto deve essere dettata da esigenze di trasporto e non può superare le 72 ore, (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione).

I formulari cartacei sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78.

I formulari devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Gli estremi dell'autorizzazione alla tipografia devono essere indicati su ciascun modulo.

VIDIMAZIONE E ANNOTAZIONI

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti; e la loro vidimazione è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 145/98 precisa che, prima dell'utilizzo, deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto del bollettario con i formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.

La Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. f) precisa che la vidimazione può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci del Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo: "Ditta ... , residenza ... , codice ... , formulario dal n. ... al n....".

La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio ..." può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario.

Tenuto conto che ciascun formulario cartaceo si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi, purché risulti visibile anche sugli altri tre.

RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

Il D.Lgs. n. 116/2020 ha abrogato il previgente art. 266 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplinava la gestione dei rifiuti provenienti da attività di manutenzione e, per quanto si specifico interesse del settore, ha affidato al comma 19 dell'art. 193 del Dlgs. 152/2006 alcuni chiarimenti sugli adempimenti legati alla fase di trasporto.

L'obiettivo di questa riforma è stato quello di introdurre un regime semplificato e assicurare, contestualmente, che i soggetti che eseguono tale l'attività portino i rifiuti prodotti presso i luoghi ove sono allestiti gli appositi depositi, provvedendo successivamente alla loro corretta gestione ed evitando che i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione confluiscano nel sistema di gestione dei rifiuti urbani ma siano sottoposti, invece, a regolari operazioni di recupero o smaltimento.

Relativamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione il comma 19 dell'art. 193 del novellato Dlgs. 152/2006 stabilisce che questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e che, nel caso di "quantitativi limitati"* che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività", è consentito effettuarne la movimentazione, in alternativa al formulario di trasporto, con un documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo nella fase di trasporto (luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, numero di colli o stima del peso/volume, luogo di destinazione). Infine, è da ritenersi, pur nel silenzio della norma, che l'azienda debba dotarsi di iscrizione all'Albo Gestori, cat. 2- bis.**

** Relativamente alla formulazione indeterminata "quantitativi limitati", la Circolare de. MiTE, prot. N. 51657 del 14/5/21 chiarisce che occorre valutare caso per caso, la tipologia di attività svolta e i rifiuti prodotti.

SCHEMA RIASSUNTIVO di GESTIONE DEL RIFIUTO DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

**IL MANUTENTORE PUO' TRASPORTARE PRESSO LA PROPRIA SEDE/DOMICILIO I RIFIUTI
DERIVANTI DALLA SUA ATTIVITA' PROFESSIONALE ALTERNATIVAMENTE CON FIR O DDT**

(solo se trattasi di "piccoli quantitativi" – cfr. nota box precedente) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del rifiuto).



Pur nel silenzio della norma **È DA RITENERSI CHE IL TRAPORTO DAL LUOGO DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO (dove si svolge l'attività manutentiva) alla sede/domicilio del manutentore, DEBBA ESSERE EFFETTUATO CON ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI (CAT. 2-BIS).**



PRESSO LA PROPRIA SEDE IL MANUTENTORE POTRA' TENERE I RIFIUTI IN DEPOSITO TEMPORANEO, quindi SENZA BISOGNO CHE L'AREA SIA AUTORIZZATA MA SOLO SE OPERA NEI RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI DALLA DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO (cfr. capitolo dedicato con indicazione dei limiti imposti dalla norma), **AL DI FUORI DEI QUALI L'AREA DEVE, INVECE, ESSERE AUTORIZZATA.**



Successivamente i soggetti che eseguono l'attività di manutenzione provvederanno alla loro corretta gestione (ad esempio conferendoli ad un soggetto autorizzato al trasporto conto terzi).

5.2 REGISTRO DI CARICO E SCARICO – ART. 190 D.Lgs. n. 152/2006

Il registro di carico e scarico è il **documento** previsto dalla normativa ambientale (D.Lgs. n. 152/06) per contenere tutte le **informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.**

SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 comma 1 del D.lgs 152/2006:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:
 - lavorazioni industriali;
 - lavorazioni artigianali;
 - dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,
 - nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esonerati da tale obbligo:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

NOTA

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (comma 7).

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1° aprile 1998 n. 148 e, da compilare in funzione dell'attività esercitata, si distinguono in:

- Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano rifiuti;
- Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.

Il D.Lgs. 152/2006, all'art. 190, comma 2, prevede che i **registri** siano **numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA**.

I registri, integrati con i formulari, devono essere **conservati almeno per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione, salvo i registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione: Regione o Provincia delegata.

Il luogo di tenuta del Registro di carico e scarico dipende dall'attività svolta:

- Produttori/attività di trattamento: presso il relativo impianto di produzione o trattamento;
- Raccolta e trasporto/intermediazione: presso la sede operativa

SOGGETTO	FREQUENZA
Produttori (Enti e Imprese)	Almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
Soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento	Entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti
Intermediari, commercianti e consorzi	Almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino
Soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto	Almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino

Produttori e gestori di rifiuti	Presso gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti. Presso la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Presso la sede operativa dei commercianti e degli intermediari di rifiuti
Piccoli produttori	I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5.3 IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

Il MUD, istituito con la Legge n. 70/1994, è il modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno. Nel caso il modello per la dichiarazione venisse modificato e pubblicato nel corso dello stesso anno in cui occorre effettuare la presentazione, la scadenza viene prorogata di 120 giorni.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sulla base del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, i soggetti che devono presentare il MUD sono:

1. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
2. imprese ed enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
 - da lavorazioni industriali;
 - da lavorazioni artigianali;
 - dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
3. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
4. commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
5. imprese e gli enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti;
6. imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d'affari annuo superiore ad euro 8.000;
7. consorzi costituiti con finalità di recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
8. soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
9. gestori del servizio pubblico per i rifiuti speciali (pericolosi e non) conferiti da produttori in base ad apposita convenzione;

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esenti dalla presentazione della dichiarazione:

1. i soggetti che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti NON pericolosi (ex art. 212, comma 8);
2. le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 anche derivanti da:
 - lavorazioni industriali
 - lavorazioni artigianali
 - fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
 - fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Continuano ad essere esonerati, a prescindere dal numero dei dipendenti, dalla presentazione della Dichiarazione MUD, **nel caso in cui abbiano prodotto rifiuti NON pericolosi:**

- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione
- le imprese che esercitano attività di commercio
- le imprese che esercitano attività di servizio.

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila (€ 8.000,00);
- i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;

Chi, ~~durante~~ durante l'anno precedente la dichiarazione, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione.

MUD - COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA:

I soggetti che possono usufruire di questa modalità semplificata devono:

- **aver prodotto NON più di 7 tipologie di rifiuti all'interno della stessa unità locale**
- **aver utilizzato NON più di 3 trasportatori per ogni tipologia di rifiuto**
- **aver utilizzato NON più di 3 impianti di recupero/smaltimento per ogni tipologia di rifiuto**

Dovrà essere compilata utilizzando l'applicazione disponibile sul sito:

<http://mudsemplificato.ecocerved.it/>

La comunicazione MUD dovrà essere firmata in modo autografo o digitale dal dichiarante e dovrà venire trasformata in un documento pdf da inviare a mezzo PEC all'indirizzo:

comunicazioneMUD@pec.it.

6. IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRIMA DELLA RACCOLTA

Il deposito temporaneo viene così definito dalla lett. bb) dell'art. 183: « il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis”.

Il D.Lgs. n. 116/20 opera lo stralcio della declinazione della disciplina del deposito temporaneo dall'art. 183 (dove resta solo la definizione alla lett. bb)) affidandola ad un successivo nuovo articolo 185-bis “Deposito temporaneo prima della raccolta”.

DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA (art. 185-bis)

Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- b. esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
- c. per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Il deposito temporaneo prima della raccolta è considerato tale se è effettuato alle seguenti condizioni:

- a. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- b. **i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:**
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- c. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- d. **nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.**

Il deposito temporaneo prima della raccolta se è effettuato alle condizioni sopra citate NON necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

7. L'ALBO GESTORI AMBIENTALI

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Sono previste procedure di iscrizione semplificate per:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (cioè prodotti dalla propria attività professionale);
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi (cioè prodotti dalla propria attività professionale) in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006);
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

Non è ancora attiva, invece, l'iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D.lgs 152/2006).

ART. 212, comma 8 D.LGS. N. 152/2006

CATEGORIA 2-BIS ALBO GESTORI AMBIENTALI

Di particolare interesse per il settore sono le modalità di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 che recita:

“I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

- a. la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;*
- b. le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;*
- c. gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;*
- d. l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406.*

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

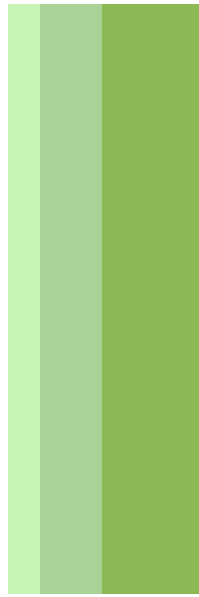
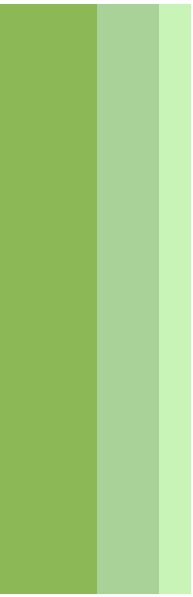
8. CONSIDERAZIONI SUL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Il contratto di manutenzione rappresenta lo strumento con cui Azienda di Manutenzione e Committenza definiscono la tipologia di servizio e le prestazioni effettivamente fornite.
E' quindi opportuno che all'interno del contratto, dall'Azienda di Manutenzione e dalla Committenza, vengano discusse e definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione antincendio, tenendo sempre conto delle disposizioni legislative di riferimento.

Preliminarmente alla stesura e formalizzazione del contratto di manutenzione dovrebbero essere presi in esame alcuni aspetti che saranno funzionali all'impostazione della modalità di gestione dei rifiuti e su cui Azienda di Manutenzione e Committenza dovranno confrontarsi.

DA PARTE DELLA COMMITTENZA	DA PARTE DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE
Definizione delle modalità di gestione dei singoli rifiuti: - soggetti incaricati - operazioni previste	Identificazione della tipologia di rifiuti
Definizione del processo di tracciabilità dei rifiuti prodotti	Preparazione del dossier sulle autorizzazioni al trasporto e alla lavorazione possedute

NOTA
Nel caso di estintori di proprietà del Cliente, qualora quest'ultimo decida di NON avvalersi di un'azienda di manutenzione ma di provvedere autonomamente alla gestione del rifiuto, il Cliente stesso si configurerà come PRODUTTORE del rifiuto e dovrà provvedere a conferire il rifiuto a soggetti terzi autorizzati al trasporto conto terzi (rifiuti prodotti da terzi) nelle modalità e nei tempi previsti dal D.Lgs. 152/06 (cfr. cap. 6 "Deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta).



9. LA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI GENERATI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI AZIENDA AUTORIZZATA CON REGIME SEMPLIFICATO AL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Il trasporto del rifiuto, generato dalle operazioni di manutenzione, dal sito del Cliente (luogo di produzione dello stesso), può essere effettuato dall'azienda di manutenzione, iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in regime semplificato (quindi ai sensi dell' art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06), con un mezzo autorizzato al trasporto del codice EER con cui è identificato il rifiuto prodotto con **l'iscrizione “conto proprio”** all'Albo Autotrasportatori.

Diversamente l'azienda di manutenzione può avvalersi di **aziende terze autorizzate con l'iscrizione “conto terzi”** all'Albo Autotrasportatori.

Se l'azienda di manutenzione effettua il trasporto dei propri rifiuti prodotti deve tener conto che se il rifiuto è classificato come:

- **non pericoloso** ➡ non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio in regime semplificato (ex art. 212 comma 8).
- **pericoloso** ➡ le quantità trasportabili in conto proprio in regime semplificato (ex art. 212 comma 8) non possono eccedere i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. Qualora l'azienda di manutenzione intenda trasportare quantitativi maggiori dovrà dotarsi di iscrizione “ordinaria” all'Albo Gestori Ambientali ex art. 212 comma 5.

APPENDICE A – CASI PRATICI

Le casistiche di seguito elencate sono riconducibili ad un’unica fattispecie operativa: valutare se raggruppare il tutto oppure se si vuole mantenere l’individuazione dei singoli casi pratici come deciso in precedenza per facilitare l’individuazione del caso pratico stesso.

A.1 MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO LE SEDI DEL CLIENTE) SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire a seguito di riscontro di avarie non riparabili) di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa.

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

Salvo diverse e specifiche disposizioni, indicate nel contratto di manutenzione:

PRODUTTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione
DETENTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione

In questo caso il Manutentore che si configura sia come PRODUTTORE che come DETENTORE del rifiuto, deve farsi carico della sua gestione.

Il manutentore, chiamato dal cliente ad intervenire, con la sua attività di manutenzione produce rifiuti e, per farsi carico della loro gestione, ha a disposizione le seguenti opzioni:

- conferire il rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento. Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/06, le operazioni di recupero sono quelle indicate nell’Allegato C alla Parte IV mentre le operazioni di smaltimento sono quelle riportate nell’Allegato B alla Parte IV. Gli impianti che effettuano tali operazioni devono essere autorizzati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06;
- conferire il rifiuto presso la propria sede (casistica più frequente) dove può decidere:
 - se avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo (ex art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/06);

- se avvalersi dell’istituto dell’autorizzazione (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 - D 15 e R13) qualora non intenda rispettare i limiti di asportazione tempistici e quantitativi previsti dal deposito temporaneo.

A.2 MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE) SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DATI A NOLEGGIO E, QUINDI, DI PROPRIETÀ DEL MANUTENTORE.

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire a seguito di riscontro di avarie non riparabili) di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa.

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione
DETENTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione (che è anche la proprietaria del bene dato a noleggio).

⇒ In questo caso il Manutentore, che si configura sia come **PRODUTTORE** che come **DETENTORE** del rifiuto, deve farsi carico della sua gestione.

Il manutentore, chiamato dal cliente ad intervenire, con la sua attività di manutenzione produce rifiuti e, per farsi carico della loro gestione, ha a disposizione le seguenti opzioni:

- conferire il rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento. Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 le operazioni di recupero sono quelle indicate nell’Allegato C alla Parte IV mentre le operazioni di smaltimento sono quelle riportate nell’Allegato B alla Parte IV. Gli impianti che effettuano tali operazioni devono essere autorizzati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06;
- conferire il rifiuto presso la propria sede (casistica più frequente) dove può decidere:
 - se avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo (ex art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/06) ;
 - se avvalersi dell’istituto dell’autorizzazione (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 - D 15 e R13) qualora non intenda rispettare i limiti di asportazione tempistici e quantitativi previsti dal deposito temporaneo.

A.3 MANUTENZIONE INTERNA (EFFETTUATA PRESSO LA SEDE DEL MANUTENTORE) SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE.

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire a seguito di riscontro di avarie non riparabili) di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa.

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione
DETENTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione

⇒ In questo caso il Manutentore che si configura sia come **PRODUTTORE** che come **DETENTORE** del rifiuto, deve farsi carico della sua gestione.

Se dall’attività di manutenzione sul bene di proprietà del Cliente il manutentore produce rifiuti, deve farsi carico della loro gestione ed ha a disposizione le seguenti opzioni:

- conferire subito il rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento. Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/06, le operazioni di recupero sono quelle indicate nell’Allegato C alla Parte IV mentre le operazioni di smaltimento sono quelle riportate nell’Allegato B alla Parte IV. Gli impianti che effettuano tali operazioni devono essere autorizzati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06 ;
- tenere il rifiuto presso la propria sede (casistica più frequente) dove può decidere:
 - se avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo (ex art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/06);
 - se avvalersi dell’istituto dell’autorizzazione (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 - D 15 e R13) qualora non intenda rispettare i limiti di asportazione tempistici e quantitativi previsti dal deposito temporaneo.

A.4 MANUTENZIONE INTERNA (EFFETTUATA PRESSO GLI STABILI DEL MANUTENTORE) SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DATI A NO LEGGIO E, QUINDI, DI PROPRIETÀ DEL MANUTENTORE.

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire a seguito di riscontro di avarie non riparabili) di diverso genere provenienti dall’attività di manutenzione stessa.

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione
DETENTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione

⇒ **In questo caso il Manutentore che si configura sia come PRODUTTORE che come DETENTORE del rifiuto, deve farsi carico della sua gestione.**

Se dall’attività di manutenzione sul bene di sua proprietà il manutentore produce rifiuti, deve farsi carico della loro gestione, ed ha a disposizione le seguenti opzioni:

- conferire subito il rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento. Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 le operazioni di recupero sono quelle indicate nell’Allegato C alla Parte IV mentre le operazioni di smaltimento sono quelle riportate nell’Allegato B alla Parte IV. Gli impianti che effettuano tali operazioni devono essere autorizzati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06;
- tenere il rifiuto presso la propria sede (casistica più frequente) e in tal caso può decidere:
 - se avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo (ex art.185-bis del D.Lgs. n. 152/06);
 - se avvalersi dell’istituto dell’autorizzazione (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 - D 15 e R13) qualora non intenda rispettare i limiti di asportazione tempistici e quantitativi previsti dal deposito temporaneo.

A.5 ESTINTORI DA CONSIDERARSI FUORI SERVIZIO CHE HANNO RAGGIUNTO IL 18° ANNO O SUI QUALI NON È CONSENTITA LA MANUTENZIONE.

L’Azienda di Manutenzione, nello svolgimento delle proprie attività, potrebbe trovarsi a dover gestire estintori sui quali non è più consentita la manutenzione.

Questa condizione deriva da quanto riportato:

- nel DM 7 gennaio 2005 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio”
- nella norma UNI 9994-1:2013 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”

DM 7 gennaio 2005 Art. 11 – comma 2 Norme transitorie	Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.
UNI 9994-1:2013 Cap. 6.2 'Estintori da Considerarsi fuori servizio'	Estintori di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di sola classe D o F; Estintori che presentino segni di corrosione; Estintori che presentino ammaccature sulserbatoio; Estintori sprovvisti delle marcature previste dalle norme vigenti; Estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili; Estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili; Estintori che devono essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni le gislative nazionali vigenti; Estintori non dotati del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore e non più reperibile sul mercato; Estintori che abbiano superato 18 anni di età.

Ricordiamo però che il fatto che l'estintore non sia più manutenzionabile, non è un requisito

sufficiente a farlo diventare automaticamente un rifiuto.

Ciò che lo determina è la definizione di “rifiuto” (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi).

Di seguito riportiamo alcuni casi tipici in cui l'Azienda di manutenzione potrebbe trovarsi ad operare.

A5.1 L’AZIENDA DI MANUTENZIONE CONSTATA CHE L’ESTINTORE DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE NON È PIÙ IDONEO ALL’USO

PRODUTTORE del rifiuto: cliente
DETENTORE del rifiuto: cliente

Trattandosi di beni di proprietà del cliente, quest'ultimo dovrà provvedere autonomamente alla gestione del rifiuto; pertanto **il cliente stesso si configurerà come PRODUTTORE del rifiuto e dovrà provvedere a conferire il rifiuto a soggetti terzi autorizzati nelle modalità e nei tempi previsti dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 (cfr. deposito temporaneo prima della raccolta).** In tal caso il manutentore, non essendo lui stesso il produttore del rifiuto (visto che non svolge alcuna operazione di manutenzione ma constatata solo il fine vita del bene), potrà, se si trova presso la sede del cliente, portare via il rifiuto solo se autorizzato per il trasporto conto terzi (Albo Gestori Ambientali cat. 4 o 5 a seconda che il rifiuto sia non pericoloso o pericoloso) e conferirlo ad un impianto autorizzato (in tale casistica il manutentore NON può avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo in quanto, come già specificato, NON è il produttore del rifiuto).

A5.2 L’AZIENDA DI MANUTENZIONE CONSTATA CHE L’ESTINTORE DI SUA PROPRIETÀ NON È PIÙ IDONEEO ALL’USO

PRODUTTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione
DETENTORE del rifiuto: l’azienda di manutenzione

Il manutentore, in quanto produttore del rifiuto, deve farsi carico della sua gestione ed ha a disposizione le seguenti opzioni:

- conferire il rifiuto presso un impianto di trattamento autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento. Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06le operazioni di recupero sono quelle indicate nell’Allegato C alla Parte IV mentre le operazioni di smaltimento sono quelle riportate nell’Allegato B alla Parte IV. Gli impianti che effettuano tali operazioni devono essere autorizzati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06;
- conferire il rifiuto presso la propria sede (casistica più frequente) e in tal caso può decidere:
 - se avvalersi dell’istituto del deposito temporaneo (ex art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/06);
 - o se avvalersi dell’istituto dell’autorizzazione (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 - D 15 e R13) qualora non intenda rispettare i limiti di asportazione tempistici e quantitativi, previsti dal deposito temporaneo.

A.6 PROVE DI SPEGNIMENTO PER ADDESTRAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO CON ESTINTORI A NORMA MA IN SCADENZA DI REVISIONE

L'attività d'addestramento con estintori a polvere e schiuma (ad eccezione degli estintori a CO₂) può essere effettuata esclusivamente in campi prova autorizzati dalle autorità preposte prima della data di scadenza della revisione.

Chiaramente non possono essere utilizzati estinguenti già identificati come rifiuto durante le attività di manutenzione.

APPENDICE B – MODELLI

B.1 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI

[illegible]

B.2 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

CODICE FISCALE	ANNO
SEZIONE ANAGRAFICA	
Scheda SA 1 - Anagrafica	
☐ annulla e sostituisce la precedente presentata in data	
Nome o mg. sociale	
SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione	
Numero Iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA)	
Provincia	
Comune	
Via	
C.A.P. Prefisso e N. telefonico	
Codice ISTAT attività prevalente nell'unità locale	
Totale addetti unità locale	
Mesi di attività nell'anno	
SEDE LEGALE	
Provincia	
Comune	
Via	
C.A.P. Prefisso e N. telefonico	
LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO	
Cognome	
Nome	
Firma	
Data	

CODICE FISCALE																			
COMUNICAZIONE RIFIUTI																			
<u>Scheda RIF - Rifiuti</u>																			
n° progressivo Scheda RIF																			
										Codice rifiuto									
STATO FISICO																			
☐ Solido polverulento					☐ Fangoso palabile					☐ Acriforme									
☐ Solido non polverulento					☐ Liquido														
☐ Viscioso e sciropposo					☐ Altro														
ORIGINE DEL RIFIUTO																			
RIFIUTO PRODOTTO nell'UNITA' LOCALE																			
Quantità																			
RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI																			
Quantità																			
Riportare il numero di Moduli RT compilati ed allegati alla presente scheda																			
n° Moduli RT																			
RIFIUTO PRODOTTO FUORI DALL'UNITA' LOCALE																			
Quantità																			
Riportare il numero di Moduli RE compilati ed allegati alla presente scheda																			
n° Moduli RE																			
TRASPORTO DEL RIFIUTO																			
RIFIUTO TRASPORTATO DAL DICHIARANTE																			
Quantità																			
VETTORI CUI E' STATO AFFIDATO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI																			
Riportare il numero dei Moduli TE compilati ed allegati alla presente scheda																			
n° Moduli TE																			
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO																			
RIFIUTO CONSEGNATO A TERZI PER OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO																			
Quantità																			
Riportare il numero di Moduli DR compilati ed allegati alla presente scheda																			
n° Moduli DR																			
RIFIUTO IN GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE																			
quantità al 31/12 da avviare a recupero																			
quantità al 31/12 da avviare a smaltimento																			
OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO																			
Quantità complessiva di rifiuto avviato a recupero																			
Quantità																			
Quantità complessiva di rifiuto avviato a smaltimento																			
Quantità																			

APPENDICE C – SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI ‘RENTRI’

La Legge 11 febbraio 2019 n.12 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” con l’art. 6 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2019 il SISTRI e, contestualmente, introdotto il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), gestito direttamente dal MATTM con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

All’interno del D.Lgs. n. 152/06 la disciplina relativa alla tracciabilità dei rifiuti è contenuta nell’art. 188-bis, come modificato dal D.L.vo 116/2020 di recepimento delle direttive europee sull’economia circolare.

II RENTRI è articolato in:

- a. una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b. una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

Con uno o più atti regolamentari, saranno successivamente definite le modalità di organizzazione e funzionamento del REN stesso, ivi inclusi i “nuovi” modelli di registri di carico e scarico e FIR di cui agli artt. 190 e 193 D.L.vo 152/2006, con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi, le modalità di iscrizione al REN da parte dei soggetti obbligati o di coloro che intendano aderirvi in maniera volontaria al fine di consentire il colloquio dei dati con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, per favorire la semplificazione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 della Legge n. 12/19, al **RENTRI**, quando sarà operativo, **saranno tenuti ad iscriversi:**

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Fino all’entrata in vigore della disciplina contenuta nell’art. 188-bis, la tracciabilità è comunque assicurata in quanto continuano ad applicarsi i vigenti decreti del Ministro dell’ambiente del 1° aprile 1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico (D.M. 148/1998) e di formulario di identificazione del rifiuto (D.M. 145/1998) e le sanzioni ad essi collegate di cui all’art. 258 del D.Lgs. n. 152/06.

APPENDICE D – REGIME SANZIONATORIO
D.1 FORMULARIO DI TRASPORTO - ART. 258 D.LGS. N. 152/2006

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti (art. 258 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006)	Per i rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 10.000,00 Per i rifiuti pericolosi: art. 483 del Codice Penale “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”: reclusione fino a 2 anni
Chiunque fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche	art. 483 del Codice Penale “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”: reclusione fino a 2 anni
Chiunque fa uso di un certificato falso durante il trasporto	
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute	sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00
mancata conservazione o invio alle autorità competenti	sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00

Riferimento - art. 258 D.Lgs. n. 152/2006

D.2 REGISTRO DI CARICO E SCARICO - ART. 258 D.Lgs. n. 152/2006

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 commi, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a Euro 10.000,00 se trattasi di rifiuti non pericolosi	
	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 30.000,00 se trattasi di rifiuti pericolosi. La sanzione nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti è ridotta: - per i rifiuti non pericolosi da € 1.040,00 a € 6.200,00; - per i rifiuti pericolosi da € 2070,00 a € 12.400,00	
Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 5)	Indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.
Mancata conservazione (art. 258 comma 5)	sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00	

Riferimento - art. 258 D.Lgs. n. 152/2006

D.3 REGIME SANZIONATORIO MUD - ART. 258 D.Lgs. n. 152/06

Mancata comunicazione o comunicazione incompleta o inesatta	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00
Ravvedimento sulla mancata comunicazione entro 60gg	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma consentono di ricostruire le informazioni dovute	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1550,00

Riferimento - art. 258 D.Lgs. n. 152/2006

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione (art. 258 comma 3).

D.4 REGIME SANZIONATORIO ATTIVITA’ GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA

N.	CASO	RIFIUTI	ARRESTO	AMMENDA
1	Chiunque, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti è soggetto alle seguenti sanzioni in funzione dei rifiuti gestiti*	pericolosi	da 6 a 24 mesi	da € 2.600,00 a € 26.000,00
		non-pericolosi	da 3 a 12 mesi	da € 2.600,00 a € 26.000,00
2	Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con le seguenti sanzioni in funzione del rifiuto gestito	pericolosi (anche se solo in parte)	da 12 a 36 mesi	da € 5.200,00 a € 52.000,00
		non-pericolosi	da 6 a 24 mesi	da € 2.600,00 a € 26.000,00

Riferimento - art. 256 D.Lgs. n. 152/2006

NOTA

Le pene di cui ai casi 1 e 2 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

* Le pene di cui al punto 1 si applicano ai “titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee”

APPENDICE E – BATTERIE E ACCUMULATORI

PREMESSA

Tra i componenti di una stazione di pompaggio antincendio oggetto di manutenzione ritroviamo gli accumulatori (o batterie) impiegati per l’avviamento dei motori diesel o per l'alimentazione del quadro elettrico di controllo. Attualmente gli accumulatori più impiegati sono basati sulla consolidata tecnologia piombo-acido e sono comunemente denominati batterie al piombo. Tali prodotti contengono metalli pesanti che, se liberati nell’ambiente, risultano essere altamente tossici per l’atmosfera, il terreno e le acque, oltre che rappresentare una fonte di pericolo per l’uomo.

La gestione di questi prodotti richiede quindi particolare attenzione tanto nello svolgimento delle attività di manutenzione quanto nella fase di dismissione una volta che vengono qualificati come rifiuti: si ricorda qui che dal punto di vista della disciplina ambientale le batterie al piombo sono classificati come rifiuti pericolosi (codice EER: 160601*).

RISCHI E PRECAUZIONI

La manipolazione e l'utilizzo corretto delle batterie al piombo non comportano rischi, a patto che si adottino misure precauzionali, si svolgano in locali appropriati, e siano condotti da personale che ha ricevuto una formazione adeguata.

■ Rilascio di acido

Le batterie contengono acido solforico, che può fuoriuscire per varie ragioni. L’acido può inoltre disperdersi sotto forma di goccioline e/o spruzzi/nebulizzazione durante la ricarica.

L’acido solforico è un liquido corrosivo e velenoso, che può provocare ustioni e irritazioni alla pelle e agli occhi, e può seriamente danneggiare gli indumenti.

Per una corretta manipolazione delle batterie al piombo è utile fare riferimento alle indicazioni riportate sulla relativa Scheda Dati di Sicurezza.

A titolo generale, si possono qui riportare una serie di comune precauzioni:

- maneggiare le batterie con cura
- non riempire di acido in maniera eccessiva
- conservare in posizione verticale
- caricare in un locale ben ventilato
- verificare che le valvole di ventilazione non siano bloccate/ostruite

- indossare occhiali protettivi
- indossare abbigliamento protettivo

■ Rischio elettrico

Cortocircuiti accidentali dei terminali della batteria, causati da un oggetto conduttore, ad esempio un utensile metallico, potrebbero generare un calore sufficiente a causare ustioni, un arco elettrico o causare spruzzi di metallo fuso. Un rischio di shock elettrico può poi derivare da guasti all'alimentazione elettrica degli strumenti di carica, durante la ricarica di batterie ad alta tensione, oppure durante la ricarica di un certo numero di batterie collegate in serie.

Anche in questo caso, le più generali precauzioni possono essere quelle di Rimuovere sempre eventuali oggetti metallici dalle mani, disconnettere sempre le batterie, etc.

■ Emissione di gas

Durante le operazioni di carica viene rilasciato idrogeno che, in particolari concentrazioni, risulta esplosivo.

Per questo è opportuno sempre eseguire le operazioni di carica in un locale ben ventilato, assicurandosi che i contatti di ricarica siano sistemati prima di accendere l'alimentazione e che l'alimentazione sia spenta prima di scollegare i contatti di ricarica.

Per un più completo quadro dei rischi e delle possibili precauzioni si rimanda alle indicazioni del produttore della batteria I piombo e alle informazioni presenti nella Scheda Dati di Sicurezza.

GESTIONE DELLE BATTERIE AL PIOMBO

Come in precedenza detto, le batterie al piombo dal punto di vista dei rifiuti sono classificate come rifiuti pericolosi (codice EER 160601*): le operazioni di trasporto e stoccaggio di questi rifiuti pericolosi devono quindi tener conto di cosa la legislazione vigente richiede.

Ricordiamo innanzitutto che il trasporto di rifiuti pericolosi su strada è disciplinato dall'Accordo ADR. Per quanto concerne le batterie al piombo esauste:

- vale la seguente classificazione: ONU 2794 "Accumulatori elettrici riempiti di elettrolita liquido acido", ONU 2800 "Accumulatori elettrici a tenuta riempiti di elettrolita liquido".
- vige l'esenzione parziale dall' ADR se le batterie trasportate non superano i limiti di esenzione prescritti al punto 1.1.3.6, ovvero 1000 kg
- l'etichetta assegnata è la n. 8 – Corrosivo



Il trasporto conto terzi delle batterie al piombo considerate rifiuto è possibile previa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 5 - codice EER 16.06.01*.

Il trasporto in conto proprio delle batterie al piombo considerate rifiuto è possibile previa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 2-bis, con la limitazione che il trasporto di tali rifiuti non ecceda i 30 kg o 30 lt al giorno.

Le batterie ONU 2791 e le batterie usate ONU 2800 devono essere trasportate in appositi imballaggi esterni omologati secondo la normativa ADR:

- imballaggi esterni rigidi, gabbie di legno o pallet
- vasche d'acciaio inossidabile o di plastica, per il trasporto delle batterie usate

Imballaggi esterni rigidi, gabbie di legno o pallet

- le batterie impilate devono essere poste su più livelli separati da uno strato di materiale non conduttore di elettricità;
- i morsetti delle batterie non devono sostenere il peso degli altri elementi che saranno loro sovrapposti;
- le batterie devono essere imballate o assicurate in modo tale da impedire ogni movimento accidentale;
- le batterie non devono presentare nessuna perdita nelle normali condizioni di trasporto o

- devono essere adottate misure appropriate per impedire qualsiasi perdita d'elettrolita del collo (per esempio, l'imballaggio individuale degli accumulatori o altri mezzi altrettanto efficaci);
- le batterie devono essere protetti dai cortocircuiti.

Vasche d'acciaio inossidabile o di plastica:

- le vasche devono essere resistenti agli elettroliti che erano contenuti negli accumulatori;
- l'altezza di carico degli accumulatori non deve superare il bordo superiore delle pareti delle vasche;
- nessun residuo dell'elettrolita contenuto negli accumulatori deve aderire alla superficie esterna delle vasche;
- nelle condizioni normali di trasporto, non si deve avere nessuna perdita d'elettrolita dalle vasche;
- si devono prendere delle misure affinché le vasche riempite non possano perdere il loro contenuto;
- si devono prendere delle misure per evitare i cortocircuiti (per esempio: gli accumulatori sono scaricati, protezione individuale dei morsetti degli accumulatori, ecc);
- le vasche devono essere: coperte o trasportate in veicoli coperti o telonati o in contenitori chiusi o telonati.

Poiché le batterie esauste sono identificate come rifiuto pericoloso, il produttore è tenuto ad attribuire le classi di pericolo che rendono tale questa tipologia di rifiuto, ad esempio:

- HP8: corrosivo
- HP14: pericoloso per l'ambiente

Per informazioni circa la corretta attribuzione delle classi di pericolo al rifiuto si rimanda alla Scheda Dati di Sicurezza emessa dal produttore della batteria o a specifica analisi di laboratorio.

Le caratteristiche di pericolo che identificano in modo corretto il rifiuto devono essere indicate anche sul Formulario di Identificazione Rifiuto, nell'apposito campo presente nella "parte 4", e sul Registro di Carico e Scarico rifiuti.

Inoltre l'apposita etichettatura relativa alle classi di pericolo individuate per questa tipologia di rifiuto, in accordo al Regolamento CLP, deve essere riportata sui contenitori utilizzati per il contenimento e la movimentazione.

Secondo quanto previsto dal D.M. n. 20 del 20/01/2011, nei pressi dei punti di deposito degli accumulatori, quindi anche delle batterie da avviare a recupero, deve essere presente un'opportuna sostanza assorbente e neutralizzante da utilizzare in modo tempestivo in caso di fuoriuscita di elettrolita acido.